



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**SOGESID**

## CONVENZIONE ATTUATIVA

**per il supporto tecnico - specialistico al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inerente l'attività ai fini del riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i.**

### TRA

il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (nel seguito anche denominato "Ministero"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale n. 97222270585, legalmente rappresentato dal Cons. Antonio Caponetto nella sua qualità di Segretario Generale del Ministero;

### E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società") con sede in Roma, Via Calabria n.35, Codice Fiscale e Partita IVA n.04681091007, agli effetti del presente atto rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della stessa società, in forza degli specifici poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017 presso la cui sede è domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

### VISTI

la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norma in materia di danno ambientale";

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 7, comma 2 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14

luglio 2008, n. 123, il quale prevede la figura del Segretario Generale per il coordinamento delle Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

in particolare l'art. 2, comma 7, del citato D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142, nel quale è previsto che il Ministro dell'Ambiente si avvale della Sogesid S.p.A. per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house;

altresì l'art. 3, comma 1, lett. K) del già richiamato D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142, nel quale, tra l'altro, è attribuito al Segretario Generale il compito di coadiuvare il Ministro dell'Ambiente, sulla base degli indirizzi di quest'ultimo, e con la collaborazione della Direzione per gli Affari Generali e del Personale, nell'esercizio del controllo analogo sulle attività della Sogesid S.p.A.;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 41 del 28 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 15 marzo 2017, reg. 1, fog. 1236, con il quale è stata emanata la "Direttiva contenente le priorità politiche e gli indirizzi per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'anno 2017" che prevede che il Segretariato Generale dovrà concludere "*il lavoro di smaltimento dell'eredità di preesistente arretrato gestionale in materia di riconoscimento e aggiornamento dell'Albo delle associazioni ambientaliste, con la collaborazione della direzione generale che ha ceduto la competenza*";

la Legge del 11 dicembre 2016, n. 232, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2017)" e, in particolare, la tabella 9 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

il Decreto del 27 dicembre 2016 n. 102065 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019";

l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" prevede clausole contrattuali obbligatorie per la tracciabilità dei flussi finanziari;

la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

## CONSIDERATO

che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti, la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di "amministrazione aggiudicatrice" non partecipando a procedure di evidenza pubblica;

che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società in house providing al Dicastero;

che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha riconosciuto la Società quale organismo in house providing del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;

che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

lo schema dell'in house providing, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

che, ai sensi del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'in house providing, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso i suoi competenti Uffici esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi;

l'articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

la determinazione n. 235 del 15/02/2017 con cui l'ANAC ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del codice;

che nelle more dell'adozione del sopra citato elenco, come chiarito dal comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 e confermato al punto 9.3 delle richiamate Linee Guida le amministrazioni legittimate a richiedere l'iscrizione nell'elenco possono comunque ricorrere agli affidamenti in house, previa valutazione di sussistenza dei presupposti normativi "sotto la propria

responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell'art 192 del codice”;

che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. i. e dalle disposizioni del Decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla Delibera dell'ANAC n. 235 del 15.2.2017;

che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h) del citato D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142, il Segretario Generale cura i procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, incluso l'aggiornamento periodico dell'elenco;

che l'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato dall'articolo 17 della legge 23 marzo 2001, n. 93, prevede quanto segue: “Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide”;

che il Segretario Generale necessita di adeguato supporto tecnico – specialistico per lo svolgimento dell'attività istruttoria ai fini del riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale di cui al sopra citato art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., nonché per l'aggiornamento periodico del registro degli enti e delle associazioni che operano nel campo della tutela ambientale e per la gestione di un consistente arretrato emerso in sede di passaggio di consegne;

altresì la necessità, da parte del Segretario Generale, di specifica assistenza per l'esame dei contenziosi in atto relativamente alle azioni proposte dalle associazioni di protezione ambientale;

lo stretto rapporto tra il tema dello sviluppo sostenibile e la promozione operativa dell'associazionismo ambientale e l'interesse comune, della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli Organismi internazionali e del Segretariato Generale, di aggiornare l'albo delle associazioni ambientaliste, anche quali soggetti propulsori delle azioni in materia di danno ambientale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto j) del citato D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142, nonché soggetti attivi nella definizione delle politiche della legislazione europea e degli Accordi internazionali per la protezione e valorizzazione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) del suddetto D.P.C.M.;

la comune volontà da parte del Segretario Generale e della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli Organismi internazionali di perseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione delle attività oggetto del presente atto;

che il trasferimento di competenze per effetto del D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142, con il quale si dispone la nuova organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è avvenuto senza possibilità di assegnazione di risorse specializzate in quanto impegnate in altri compiti della predetta Direzione Generale;

l'Atto di Indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Sogesid S.p.A. per le annualità 2015/2017, sottoscritto in data 22 gennaio 2015 (GAB. Decreti Ministro 0000013);

la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 (Prot. 0000094/SG) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero o dalle Direzioni Generali competenti;

che nella Convenzione Quadro suddetta, sono quantificati i corrispettivi per lo svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero ed individuati i criteri per la determinazione degli stessi;

TENUTO CONTO della disciplina delle spese generali di cui all'Allegato 1 della Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 sopra citata;

CONSIDERATO che relativamente alle attività di supporto tecnico-specialistico, rispetto alle quali la Convenzione Quadro sopra citata prevede l'applicazione di tariffe giornaliere distinte per livelli professionali, con nota prot. U-00126 del 14 gennaio 2015 la Sogesid S.p.A. ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'appunto esplicativo dei criteri adottati per la determinazione delle stesse;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 1264 del 21 gennaio 2015, ha espresso l'idoneità dei criteri applicati dalla Sogesid S.p.A. per il calcolo dei corrispettivi per prestazioni professionali, ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla Società;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Affari Generali e del Personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 628/AGP del 21 gennaio 2015, ha ritenute congrue e conformi le tariffe professionali esposte nella Convenzione Quadro;

CONSIDERATO che, a seguito delle positive valutazioni di congruità espresse dalle Amministrazioni competenti, la sopra citata Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. 1, Fog. 753);

CONSIDERATO che al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività il Segretario Generale ha individuato nella Sogesid S.p.A. i necessari requisiti, oggettivi e soggettivi, per fornire assistenza tecnica ed operativa qualificate, anche in considerazione dei positivi risultati raggiunti dalla Società nelle attività di supporto già prestate a favore del Segretario Generale medesimo;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, la Sogesid S.p.A. soddisfa i requisiti disposti dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è soggetto idoneo per l'espletamento delle attività tecnico-specialistiche richieste dal Segretario Generale;

CONSIDERATO che i lavori di revisione della suddetta Convenzione Quadro non sono ostativi alla stipula di nuove Convenzioni attuative, ferma restando la necessità di loro adeguamento in caso di modifica, in corso di esecuzione, di elementi essenziali dell'atto primario;

le attività di supporto e assistenza tecnico-specialistica al Segretariato Generale funzionali al riconoscimento delle Associazioni di Protezione Ambientale già espletate dalla Sogesid S.p.A. nell'ambito della Convenzione attuativa sottoscritta in data 23 dicembre 2015, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero in data 21.01.2016;

che, sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico – specialistico, immediatamente operativo, descritti nell'allegato Piano Operativo di Dettaglio, l'importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in € 139.466,27 I.V.A compresa;

che la copertura finanziaria delle attività verrà garantita dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli Organismi internazionali a valere sul capitolo di bilancio 7953 P.G.1 denominato "Fondo per incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile";

che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività saranno effettuate direttamente dal Ministero secondo le modalità appresso indicate;

che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "*Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari*";

## **TENUTO CONTO**

che la citata convenzione del 23 dicembre 2015 è scaduta in data 19 febbraio 2017;

che permangono le esigenze di avvalimento del supporto tecnico – specialistico della Sogesid, previsto nella convenzione del 23 dicembre 2015 e risulta pertanto necessario attivare una nuova convenzione per garantire la prosecuzione delle attività di supporto specialistico sui temi di competenza sopra citati;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1** **(Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### **Articolo 2** **(Oggetto della Convenzione Attuativa)**

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze, le attività di supporto tecnico e specialistico a favore del Segretario Generale alle condizioni specificate nei successivi articoli.
2. In particolare, le attività di supporto tecnico – specialistico richieste alla Sogesid S.p.A. afferiscono:
  - l'attività istruttoria ai fini del riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. nonché l'aggiornamento periodico del registro degli enti e delle associazioni che operano nel campo della tutela ambientale;
  - l'esame dei contenziosi in atto relativamente alle azioni proposte dalle associazioni di protezione ambientale.
3. Le attività di supporto tecnico e specialistico saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed

esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico verranno precisate nel Piano Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.

### **Articolo 3**

#### ***(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)***

1. Il Piano operativo di Dettaglio (POD) riportato in allegato, contiene in particolare; a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all'articolo 2; b) l'organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma delle attività; d) l'identificazione del gruppo di lavoro e dei relativi profili professionali; f) l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. La Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, per far fronte alle specifiche esigenze organizzative funzionali all'attuazione degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, potrà avvalersi di esperti professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ferme restando le responsabilità della Sogesid S.p.A. in merito all'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Segretario Generale che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte del Segretario Generale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il POD approvato.

### **Articolo 4**

#### ***(Durata e decorrenza della Convenzione)***

1. L'efficacia del presente atto è subordinata all'acquisizione del visto da parte degli organi competenti e avrà una durata di dodici mesi.
2. Eventuali proroghe potranno essere accordate almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e accettate entro tale termine dalle parti.
3. Nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo e al fine di rispettare gli obiettivi e le scadenze connesse all'oggetto della Convenzione, le attività previste dalla stessa Convenzione sono impegnative ed esecutive per la Sogesid S.p.A. dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e saranno comunque riconosciute dal MATTM.

### **Articolo 5**

#### ***(Importo)***

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stanziava un importo complessivo massimo pari a € 114.316,61, (centoquattordicimilatrecentosedici/61) più IVA al 22% per un totale di € 139.466,27 (centotrentanovemilaquattrocentosessantasei/27), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel POD, sulla base dei corrispettivi di cui all'Allegato 1 della Convenzione Quadro, richiamata nelle premesse.
2. A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni la Sogesid S.p.A. si impegna, con la sottoscrizione del presente Atto a costituire, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta

registrazione di cui all'art. 4, comma 1, un deposito cauzionale per un importo pari, ai sensi dell'art.103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ad € 5.715,83 (cinquemilasettecentoquindici/83) mediante polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione.

3. La copertura finanziaria viene assicurata a valere sul capitolo di bilancio di previsione 7953 P.G.1 denominato "Fondo per incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'anno 2017, di competenza della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli Organismi internazionali.

## **Articolo 6**

### ***(Modalità e termini di pagamento)***

1. La Società provvederà a predisporre relazioni trimestrali sulle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato.
2. I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale in corrispondenza delle suddette relazioni, previa presentazione della fattura elettronica, accompagnata dalla rendicontazione delle giornate/uomo consuntivate.
3. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia conforme al Segretariato Generale e detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A., a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
4. Per le erogazioni di cui sopra, la Sogesid S.p.A. emetterà fattura al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –Segretariato Generale – Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA C.F. n. 97047140583. Il Segretariato Generale provvederà alla liquidazione mediante accreditamento sul c/c bancario intestato a Sogesid S.p.A. indicato in calce alla fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento previa verifica della regolarità amministrativo –contabile e della regolarità dell'esecuzione dell'attività.
5. Al fine di accelerare la procedura di pagamento, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo, per consentire alla Società di emettere e trasmettere correttamente la fattura, si informa che il codice IPA del Segretariato Generale, è il seguente: **BZ5VKB**.
6. Ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1 alla Convenzione Quadro di cui alle premesse, le spese generali per le prestazioni svolte presso il Ministero sulla base della Convenzione attuativa sono determinate nella misura del 7,2% per i corrispettivi annui fino a 9.000.000,00 di euro, nella misura del 5% per i corrispettivi annui eccedenti i 9.000.000,00 di euro e fino ai 15.000.000,00 di euro nella misura del 2,7% per i corrispettivi annui eccedenti i 15.000.000,00 di euro.
7. Le spese generali, nella misura indicata al comma 7, saranno applicate dalla Società in sede di fatturazione e sulla base dei corrispettivi annui progressivamente dovuti dal Ministero per le prestazioni rese in base alle Convenzioni attuative stipulate, in applicazione dell'art. 9 e dell'Allegato 1 alla Convenzione Quadro.



**Articolo 7**  
**(Nomina dei responsabili della Convenzione)**

1. Il Segretario Generale è individuato quale Responsabile della presente Convenzione cui spetta il compito di vigilare sulla corretta applicazione della stessa e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., il Presidente e Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

**Articolo 8**  
**(Obblighi della Sogesid)**

1. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
  - a) a mettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, note illustrative circa l'attività svolta;
  - b) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A., né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Ministero e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.
2. La Sogesid si impegna altresì a sospendere immediatamente e sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai dieci giorni, su richiesta del Segretariato Generale, le unità di personale assegnate qualora rilevi:
  - a) entro 60 giorni dall'avvio della Convenzione, la non adeguatezza delle figure professionali;
  - b) nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.
3. La Sogesid S.p.A. non può attribuire altri incarichi ai componenti dell'Unità Tecnica Specialistica, salvo previa verifica e accordo con il Ministero.

**Articolo 9**  
**(Prestazioni esterne)**

1. La Sogesid S.p.A., come previsto all'articolo 3, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti del Ministero per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. solleva il Ministero da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

**Articolo 10**  
***(Tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

**Articolo 11**  
***(Proprietà dei risultati)***

1. I risultati tecnico – scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente Atto rimangono di proprietà esclusiva del Ministero che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

**Articolo 12**  
***(Recesso)***

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del Ministero, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso Contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni.

**Articolo 13**  
***(Controversie)***

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Gabinetto del Ministero che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. Il Segretario Generale e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto

di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

**Articolo 14**  
***(Clausola di rinegoziazione)***

1. Le parti procederanno, mediante apposito Atto integrativo, alla revisione delle condizioni pattuite, qualora, in corso di esecuzione della presente Convenzione, sia stipulata una nuova Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Sogesid S.p.A. che preveda modifiche di elementi essenziali dell'Atto pregresso.

**Articolo 15**  
***(Domicilio)***

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
  - il Ministero, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44;
  - la Sogesid, in Roma, Via Calabria n. 35.

**Articolo 16**  
***(Norme applicabili)***

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

**Articolo 17**  
***(Foro competente)***

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

**Articolo 18**  
***(Riservatezza)***

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare  
*Segretario Generale*  
Cons. Antonio Caponetto

Sogesid S.p.A.  
*Il Presidente e Amministratore Delegato*  
Dott. Enrico Biscaglia

*Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.*